



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
L'ASSESSORE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive integrazioni e modificazioni;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 326 del 18 dicembre 2000, esternata con Decreto del Presidente della Regione 22 gennaio 2001, n. 125, con la quale sono state dettate le linee guida per l'attuazione della legge regionale n. 10/2000 ed in particolare le prime regole in materia di dirigenti addetti agli uffici di diretta collaborazione all'opera del Presidente della Regione e degli Assessori regionali;
- VISTA** la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni, recante "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali, Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";
- VISTO** il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, recante "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. 5 dicembre 2009, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni*", come modificato dal D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12;
- VISTO** il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 recante "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni*";
- VISTO** il D. P.Reg. 16 novembre 2018, n. 29 con il quale è stato emanato il "*Regolamento attuativo dell'articolo 4, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, concernente la disciplina degli Uffici di diretta collaborazione del Presidente della Regione e degli Assessori regionali. Modifiche del decreto del Presidente della Regione 10 maggio 2001 n. 8*";
- VISTO** il D.P.Reg. 12 febbraio 2019 n. 4 recante "*Regolamento attuativo dell'art. 3, commi 6 e 7, della Legge Regionale 8 maggio 2018, n. 8 istitutivo dell'Autorità di bacino del distretto idrografico della Sicilia*" e in particolare l'art. 10 avente ad oggetto modifiche ed integrazioni al D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12 sopra citato;
- VISTO** il D.P. Reg. n. 59/Area 1^/S.G. del 28 febbraio 2018 con il quale il Presidente della Regione ha nominato il dott. Alberto Pierobon Assessore regionale, con preposizione all'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità;

- RITENUTO** di dover assicurare la tutela del preminente interesse pubblico alla legalità ed alla trasparenza nei settori di competenza dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, nonché di attivare ogni iniziativa che contribuisca ad assicurare lo svolgimento corretto e regolare delle attività istituzionali del medesimo Assessorato;
- RITENUTO** altresì di prioritaria importanza che tutta l'attività dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di P.U. sia improntata ai principi di matrice costituzionale dell'efficienza, efficacia ed economicità;
- RITENUTO** utile e necessario affrontare e disciplinare pratiche istituzionali che meglio aiutano a ridurre le criticità nelle scelte pubbliche;
- RITENUTO** che nell'attuale contesto esistono portatori positivi degli interessi sociali che legittimamente possono assumere un ruolo propositivo e collaborativo nel perseguimento degli interessi pubblici sin dalla fase di formazione della volontà della pubblica amministrazione e che è necessario responsabilizzare tutti gli attori sociali in modo tale che le informazioni da parte dei soggetti pubblici siano acquisite attraverso il confronto con i soggetti diversi che possono meglio contribuire anche a meglio realizzare l'interesse pubblico;
- VISTO** il D.A. n. 72/Gab del 31 agosto 2018 con il quale al fine di raggiungere le finalità sopra descritte è stato istituito presso l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è stato istituito presso il medesimo Assessorato il Registro pubblico dei soggetti che svolgono, anche professionalmente, attività di rappresentanza di interessi particolari;
- VISTO** il D.A. n. 129 del 15 novembre 2018 con il quale l'Assessore regionale dell'energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha approvato il regolamento recante la disciplina di rappresentanza di interessi particolari nelle sedi dell'Assessorato;
- CONSIDERATO CHE** al fine di aggiornare la sopra richiamata disciplina l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha sottoposto al Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l'Efficienza Amministrativa, istituito presso il medesimo Assessorato con D.A. n. 3/Gab dell'8 maggio 2018 un parere in ordine all'opportunità di snellire le procedure previste nel D.A. n. 129/Gab/2018 mantenendone inalterata l'efficacia;
- VISTO** il parere reso all'esito della seduta dell'8 maggio 2020, con il quale il Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l'Efficienza Amministrativa ha evidenziato l'opportunità di : eliminare la richiesta di trasmissione di relazioni annuali di cui all'art. 2, comma 2, lettera h) e, di conseguenza, di sopprimere l'intero articolo 4; modificare l'art. 2, comma 3 prevedendo che *“Ove si accerti che ai fini dell'iscrizione sono state rilasciate dichiarazioni non veritiere circa la sussistenza dei requisiti, è disposta, ai sensi del successivo articolo 5, la cancellazione dal Registro e la trasmissione degli atti alla competente Autorità”*; modificare l'art. 2, comma 5 come segue *“Gli iscritti confermano ogni anno la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione mediante autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da trasmettere tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it). Tale adempimento non è richiesto alle organizzazioni sindacali e datoriali sottoscrittici di contratti collettivi di lavoro, per le quali, permanendo i requisiti richiesti, l'iscrizione al Registro dura per l'intera legislatura”*; eliminare la previsione del rilascio del pass di accesso agli uffici di cui all'art. 3, comma 2, non ritenendosi necessario derogare alle procedure

in atto vigenti con riguardo all'identificazione ed autorizzazione dei soggetti estranei all'Assessorato; sopprimere l'art. 2 comma 6, 7, 8 e 9 e modificare l'art. 5 nella considerazione che al Comitato, alla luce di quanto previsto con il Decreto di Istituzione, non può essere attribuito alcun compito di monitoraggio di verifica e applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento recante la disciplina dei portatori di interesse, individuando al contempo l'organo competente all'accertamento delle violazioni ed alla irrogazione delle conseguenti sanzioni; modificare la modulistica di iscrizione, eliminando le informazioni non necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro, e cioè quelle afferenti i nominativi delle persone per le quali è richiesto il titolo di accesso alle sedi, i dati economici e finanziari e le risorse disponibili per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interessi particolari; il tutto aggiornando, all'esito delle eventuali modifiche apportate, anche il Decreto Assessoriale n. 72/Gab/2018 istitutivo del Registro dei Portatori di Interesse;

**RITENUTO**

di condividere le valutazioni condotte dal Comitato per la Legalità, la Trasparenza e l'Efficienza Amministrativa sopra riepilogate e di dover, al contempo, ulteriormente modificare la disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi particolari di che trattasi in ragione dell'esperienza maturata e delle casistiche analizzate nel periodo di sua attuazione;

## **DECRETA**

**- Art. 1 -**

### **Modifiche all'art. 1 – comma 1 del D.A. 72/Gab/2018.**

1. L'articolo 1 comma 1 del Decreto Assessoriale n. 72/Gab del 31 agosto 2018 è così sostituito: *“1. La finalità del presente decreto è quella di garantire la trasparenza dell'attività politica e amministrativa, nel rispetto del pluralismo economico, sociale e culturale, disciplinare l'attività di rappresentanza d'interessi particolari presso gli Uffici dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità”*.

**- Art. 2 -**

### **Modifiche all'art. 3 del D.A. 72/Gab/2018.**

1. L'articolo 3 del Decreto Assessoriale n. 72/Gab del 31 agosto 2018 è così sostituito: *“1. È istituito presso l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il Registro pubblico dei soggetti che svolgono, anche professionalmente, attività di rappresentanza di interessi particolari. 2. Con separati regolamenti adottati in ragione delle rispettive competenze l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e i Dirigenti Generali del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e dell'Energia determineranno le modalità di: funzionamento, iscrizione, pubblicazione e aggiornamento del Registro dei Portatori di Interesse. Con i rispettivi regolamenti verrà individuato il soggetto incaricato alla tenuta del Registro e all'attuazione di quanto necessario per il suo funzionamento. 3. Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità secondo le modalità previste nei regolamenti di cui al precedente comma 2.”*.

**- Art. 3 -**

### **Modifiche all'art. 4 del D.A. 72/Gab del 31 agosto 2018.**

1. L'art. 4 del D.A. 72/Gab/2018 è così modificato: “1. Con il Regolamento di cui all'art. 3, comma 2, verranno individuati i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro dei Portatori di Interesse, la modulistica di iscrizione nonché la disciplina di funzionamento del medesimo Registro.”.

**- Art. 4 -**

**Modifiche all'Art. 5 del D.A. 72/Gab del 31 agosto 2018.**

L'art. 5 del D.A. 72/Gab/2018, è così modificato: “1. In apposita sezione del sito istituzionale dell'Assessorato è istituita l'Agenda pubblica degli incontri dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con i rappresentanti di interessi particolari. 2. Alla Segreteria Particolare dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità compete l'attività finalizzata al costante aggiornamento dell'Agenda nella quale, possibilmente con congruo anticipo, andranno indicati gli incontri programmati, le finalità dell'incontro e la documentazione preventiva eventualmente prodotta. All'esito di ogni incontro è redatto un sintetico resoconto del medesimo.”.

**- Art. 5 -**

**Modifiche all'art. 6 del D.A. 72/Gab del 31 agosto 2018.**

L'art. 6 del D.A. 72/Gab/2018 è così modificato: “1. Nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari, nonché di proprietà industriale, è garantita la massima pubblicità di quanto direttamente e/o indirettamente originante dall'attività di interessi particolari, attraverso la pubblicazione e aggiornamento del Registro dei Portatori di Interesse, dell'Agenda Pubblica, di ogni altra informazione e/o documentazione ritenute utili e di interesse per la collettività.”.

**- Art. 6 -**

**Modifiche all'art. 7 del D.A. 72/Gab del 31 agosto 2018.**

L'art. 7 del D.A. 72/Gab/2018 è così modificato: “1. I rappresentanti degli interessi particolari possono svolgere la propria attività avvalendosi unicamente dei canali istituzionali previsti dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'art. 3, comma 2. 2. Non è consentita l'attività di rappresentanza degli interessi da parte di soggetti non iscritti nel Registro di cui all'art. 3. 3. Non sono consentiti incontri fra i rappresentanti di interessi particolari e i decisori pubblici che non siano previamente iscritti nell'Agenda pubblica, fatta eccezione per quegli incontri che, in ragione delle tematiche e/o degli argomenti trattati, siano stati preventivamente qualificati quali “riservati”.

**- Art. 7 -**

**Modifiche all'art. 8 del D.A. n. 72/Gab del 31 agosto 2018.**

Il comma 2 dell'art. 8 del D.A. n. 72/Gab del 31 agosto 2018 è così modificato: “2. Le attività poste in essere dall'Assessorato e/o, a titolo esemplificativo, i provvedimenti, le circolari, le direttive, le norme che originano, direttamente e/o indirettamente, dall'attività di rappresentanza di interessi particolari, quando da questa influenzate, devono essere analiticamente motivati e recare la puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.”.

**- Art. 8 -**

**Abrogazione dell'art. 9 del D.A. 72/Gab del 31 agosto 2018.**

L'art. 9 del D.A. 72/Gab/2018 è abrogato.

**- Art. 9 -**

**Modifiche all'art. 10 del D.A. 72/Gab del 31 agosto 2018.**

L'art. 10 del D.A. 72/Gab/2018 è così modificato: “ Art. 9. 1. *Nel caso in cui l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ritenga utile e/o necessario coinvolgere, nell'ambito di specifiche materie e/o iniziative, e nell'esclusivo interesse pubblico, soggetti iscritti al Registro dei Portatori di Interesse al fine, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di acquisire spunti di riflessione, elementi di criticità, informazioni e/o avviare consultazioni, la Segreteria Particolare dell'Assessore organizzerà una riunione per la consultazione, senza che ciò comporti alcun vincolo amministrativo, dei soggetti portatori di questi interessi e/o che abbiano una loro rilevanza sulla specifica tematica. Della riunione verrà redatto un sintetico verbale e/o resoconto, pubblicato nella pagina del sito internet dell'Assessorato.*”.

**- Art. 10 -**

**Modifiche all'art. 11 del D.A. 72/Gab del 31 agosto 2018.**

1. L'Art. 11 del D.A. 72/Gab del 31 agosto 2018 è abrogato.

**- Art. 11 -**

**Modifiche all'art. 12 del D.A. 72/Gab del 31 agosto 2018.**

1. La numerazione dell'art. 11 del D.A. 72/Gab del 31 agosto 2018 è così modificata: “- Art. 10”

**- Art . 12 -**

**(Testo coordinato del D.A. 72 del 31 agosto 2018)**

1. Di seguito si riporta il testo coordinato ed aggiornato del D.A. 72 del 31 agosto 2018, alla luce delle modifiche apportate col presente decreto:

**- Art. 1 -**

**(Finalità)**

*1. La finalità del presente decreto è quella di garantire la trasparenza dell'attività politica e amministrativa, nel rispetto del pluralismo economico, sociale e culturale, disciplinare l'attività di rappresentanza d'interessi particolari presso gli Uffici dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.*

2. *L'attività di rappresentanza di interessi, ove svolta secondo i principi di legalità, trasparenza, correttezza istituzionale, costituisce positivo strumento di partecipazione ed arricchimento del processo democratico che concorre alla formazione dei processi decisionali pubblici fornendo una più ampia base informativa per le relative scelte.*

**- Art. 2 -**

**(Definizione dell'attività di rappresentanza di interessi)**

1. *Ai fini del presente decreto, per attività di rappresentanza di interessi particolari si intende ogni attività svolta nei confronti dei decisori pubblici attraverso proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi, documenti ricognitivi della posizione del gruppo di interesse particolare, ovvero attraverso qualsiasi altra forma di iniziativa o comunicazione, anche per via telematica o con altri mezzi di comunicazione, tramite la quale vengono perseguiti interessi leciti propri o di terzi, anche di rilevanza non generale e di natura non economica, al fine di incidere lecitamente sui processi decisionali pubblici in atto, di avviarne dei nuovi ovvero di inibirne l'avvio.*

2. *Non rientra nell'attività di rappresentanza di interessi particolari l'attività posta in essere dai rappresentanti istituzionali delle pubbliche amministrazioni e dei soggetti alle stesse assimilati. Rispetto ad essa, ferma restando l'osservanza del principio di leale collaborazione, si applicano comunque le disposizioni in materia di Agenda pubblica nei limiti in cui siano compatibili con la natura delle consultazioni.*

**- Art. 3 -**

**(Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari)**

1. *È istituito presso l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità il Registro pubblico dei soggetti che svolgono, anche professionalmente, attività di rappresentanza di interessi particolari.*

2. *Con separati regolamenti adottati in ragione delle rispettive competenze l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e i Dirigenti Generali del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e dell'Energia determineranno le modalità di: funzionamento, iscrizione, pubblicazione e aggiornamento del Registro dei Portatori di Interesse. Con i rispettivi regolamenti*



*verrà individuato il soggetto incaricato alla tenuta del Registro e all'attuazione di quanto necessario per il suo funzionamento.*

*3. Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità secondo le modalità previste nei regolamenti di cui al precedente comma 2.*

**- Art. 4 -**

***(Iscrizione al Registro pubblico dei rappresentanti di interessi particolari)***

*1. Con il Regolamento di cui all'art. 3, comma 2, verranno individuati i requisiti e le modalità di iscrizione al Registro dei Portatori di Interesse, la modulistica di iscrizione nonché la disciplina di funzionamento del medesimo Registro.*

**- Art. 5 -**

***(Agenda pubblica)***

*1. In apposita sezione del sito istituzionale dell'Assessorato è istituita l'Agenda pubblica degli incontri dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con i rappresentanti di interessi particolari.*

*2. Alla Segreteria Particolare dell'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità compete l'attività finalizzata al costante aggiornamento dell'Agenda nella quale, possibilmente con congruo anticipo, andranno indicati gli incontri programmati, le finalità dell'incontro e la documentazione preventiva eventualmente prodotta. All'esito di ogni incontro è redatto un sintetico resoconto del medesimo.*

**- Art. 6 -**

***(Pubblicità degli atti)***

*1. Nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari, nonché di proprietà industriale, è garantita la massima pubblicità di quanto direttamente e/o indirettamente originante dall'attività di interessi particolari, attraverso la*

*pubblicazione e aggiornamento del Registro dei Portatori di Interesse, dell'Agenda Pubblica, di ogni altra informazione e/o documentazione ritenute utili e di interesse per la collettività.*

**- Art. 7-**

**(Obblighi inerenti all'attività di rappresentanza di interessi)**

- 1. I rappresentanti degli interessi particolari possono svolgere la propria attività avvalendosi unicamente dei canali istituzionali previsti dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'art. 3, comma 2.*
- 2. Non è consentita l'attività di rappresentanza degli interessi da parte di soggetti non iscritti nel Registro di cui all'art. 3.*
- 3. Non sono consentiti incontri fra i rappresentanti di interessi particolari e i decisori pubblici che non siano previamente iscritti nell'Agenda pubblica, fatta eccezione per quegli incontri che, in ragione delle tematiche e/o degli argomenti trattati, siano stati preventivamente qualificati quali "riservati".*

**- Art. 8 -**

**(Obblighi dei decisori pubblici)**

- 1. I decisori pubblici, compatibilmente con il perseguimento dell'interesse generale, prendono in considerazione gli interessi rappresentati dagli iscritti nel Registro pubblico di cui all'art. 3.*
- 2. Le attività poste in essere dall'Assessorato e/o, a titolo esemplificativo, i provvedimenti, le circolari, le direttive, le norme che originano, direttamente e/o indirettamente, dall'attività di rappresentanza di interessi particolari, quando da questa influenzate, devono essere analiticamente motivati e recare la puntuale indicazione delle ragioni e degli interessi la cui valutazione ha inciso sulla decisione.*

**- Art. 9 -**

**(Consultazioni su specifiche materie, iniziative o questioni dell'Assessorato)**

- 1. Nel caso in cui l'Assessore regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ritenga utile e/o necessario coinvolgere, nell'ambito di specifiche materie e/o iniziative, e nell'esclusivo*



*interesse pubblico, soggetti iscritti al Registro dei Portatori di Interesse al fine, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, di acquisire spunti di riflessione, elementi di criticità, informazioni e/o avviare consultazioni, la Segreteria Particolare dell'Assessore organizzerà una riunione per la consultazione, senza che ciò comporti alcun vincolo amministrativo, dei soggetti portatori di questi interessi e/o che abbiano una loro rilevanza sulla specifica tematica. Della riunione verrà redatto un sintetico verbale e/o resoconto, pubblicato nella pagina del sito internet dell'Assessorato.*

**-Art. 10 -**

**(Norma Finale)**

*1. Il presente decreto sarà pubblicato nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.*

**Art. 13**

**Pubblicazione.**

1. Il presente decreto pubblicato sul sito istituzionale dell'Assessorato regionale Energia e Servizi di Pubblica utilità.

Palermo, 14 dicembre 2020

L'ASSESSORE  
Dott. Alberto Pierobon